

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE



Regolamento per la disciplina dell'attribuzione della progressione economica orizzontale

**ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE
DAL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018
DEL 21.05.2018**

Approvato con delibera Giunta Comunale n° 86 del 15.11.2018 e modificato con delibera n° 111 del 10.12.2020

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina la metodologia permanente di valutazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, con specifico riferimento all'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNL del 31.03.1999 successivamente integrato dall'art. 9 del CCNL stipulato l'11 aprile 2008, nonché in base a quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018.
- 2) La metodologia di valutazione del personale di cui al presente regolamento è finalizzata esclusivamente alla progressione economica all'interno della categoria di appartenenza del dipendente.
- 3) Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati importanti per l'Amministrazione.
- 4) Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi.
- 5) Tra i soggetti che non hanno titolo a partecipare alle selezioni, in particolare, sono compresi i dipendenti che non hanno maturato l'anzianità richiesta e coloro che sono nell'ultima posizione di progressione economica nella categoria.
- 6) In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma.

Art. 2 – Numero delle progressioni economiche da attribuire

- 1) Ogni anno viene determinato, mediante accordo decentrato integrativo, l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché la percentuale, comunque limitata e nel rispetto della disponibilità economica dell'anno di riferimento, dei dipendenti che possono beneficiare della progressione.
- 2) Non è ammessa l'attribuzione ad annualità retroattive e le graduatorie non sono riutilizzabili negli anni successivi.

Art. 3 – Procedure selettive

- 1) Il Responsabile del Servizio preposto alla gestione delle risorse umane con propria determinazione indice la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche e approva il relativo bando che viene pubblicato all'albo pretorio on line per almeno gg. 7.
- 2) I dipendenti interessati presentano entro il medesimo termine di pubblicazione del bando, apposita istanza mediante fac simile di domanda, allegato al bando.
- 3) Entro i 30 giorni successivi il Responsabile del Servizio esamina le istanze ed assegna il relativo punteggio in relazione ai fattori previsti dai successivi articoli del presente regolamento.

- 4) Le graduatorie vengono formulate e approvate con determinazione del Responsabile alla gestione delle risorse umane al termine del percorso selettivo sopra descritto. Tale graduatoria viene pubblicata per almeno 15 giorni all'albo Pretorio on line ed affissa in luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti. Decorso tale termine, essa diventa definitiva.
- 5) Le progressioni economiche hanno decorrenza nell'anno di avvio delle procedure di selezione secondo la data di attribuzione concordata nella contrattazione decentrata.
- 6) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 4 – Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione

Sono ammessi alle procedure selettive per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione;
- b) alla data del 1° gennaio dell'anno in cui verrà avviata la procedura di attribuzione, periodo minimo di servizio di 24 mesi maturato nella posizione economica immediatamente inferiore;
- c) nel calcolo dell'anzianità di cui al precedente comma b) sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e/o presso altre amministrazioni del comparto.
- d) di aver conseguito, nell'ultimo triennio, una valutazione finale pari o superiore alla media di punti 70, attribuita secondo il sistema di valutazione della performance individuale vigente nell'Ente;
- e) Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che nel biennio precedente all'avvio della procedura di attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto.

Art. 5 Criteri di selezione

1. Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione. In caso di assenza prolungata, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti, escludendo quelle relative al periodo di assenza.

2. In caso di parità, il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:

- a) al dipendente che si trova nella prima posizione economica della categoria;
- b) al dipendente che ha effettuato l'ultima progressione economica più indietro nel tempo;
- c) al dipendente con maggiore anzianità di servizio, secondo la seguente tabella:

DA ANNI	AD ANNI	PUNTI
0	2	0
3	4	2
5	6	4
7	8	6
9	10	8
11	oltre	10

3. in caso di ulteriore parità, la progressione verrà attribuita al dipendente in base all'età anagrafica (dipendente più anziano).
4. Alla data di attribuzione di ciascuna progressione orizzontale, l'anzianità del dipendente che ne ha beneficiato viene azzerata e ricomincia a decorrere sino all'attribuzione di una progressione economica nella categoria.

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione, ai fini della progressione economica, del personale funzionalmente dipendente dal Responsabile di Area, è a cura dello stesso e deve essere consegnata al dipendente interessato, il quale potrà effettuare ricorso, entro 10 giorni dalla data di consegna, al Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione, essendo la valutazione un'espressione del potere datoriale, potrà al massimo, ricorrendone le motivazioni, invitare il Responsabile di Area a rivedere la valutazione. Sul ricorso si decide con provvedimento motivato a cura del Responsabile cui il dipendente è assegnato. Di norma entro i successivi 10 giorni dalla presentazione.
2. In caso di spostamento nel corso dell'anno e/o di utilizzazione congiunta del dipendente in più aree, la valutazione è effettuata dal Responsabile in cui l'attività è stata svolta in modo prevalente.
3. La valutazione, ai fini della progressione economica, del Responsabile di Area è a cura del Nucleo di Valutazione e deve essere consegnata al Responsabile di cui si tratta, il quale potrà effettuare ricorso, entro 10 giorni dalla consegna, al Nucleo di Valutazione. Sul ricorso decide il Nucleo di Valutazione con provvedimento motivato, di norma entro i successivi 10 giorni dalla presentazione.
4. La graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica verrà pubblicata successivamente al completamento degli iter di cui ai precedenti commi.